



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

**ORDINANZA N. 50/2006
“ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE”**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), della pesca, dello sci nautico e delle altre attività balneari lungo il litorale del Circondario Marittimo di Civitavecchia, comprendente i territori dei Comuni di Ladispoli, Cerveteri, S.Marinella ,Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro;
- VISTI** gli articoli 17,30,68,81,1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28,59,524, del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo 30.12.1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25.06.1999, n 205;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n 478, “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;
- VISTA** la legge 23.12.1996, n. 647, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante “disposizioni urgenti per i settori portuale , marittimo, cantieristico,ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”;
- VISTO** il dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della navigazione relativo alla “Possibilità di impegno di unità cinofile da salvataggio”;
- VISTA** la legge regionale del Lazio 6 agosto 1999, n. 14;
- VISTO** l’articolo 105 del Decreto legislativo 31.03.1998, n.112, così come modificato dall’art. 9 della legge 16.03.2001, n.88;
- VISTO** il dispaccio Dem2/1465/A.2.50 in data 6 luglio 2000 dell’Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
- VISTA** la Circolare n. 3/2002 – Demanio marittimo- della Regione Lazio, trasmessa con nota di prot n. 6191 del 22.05.2002.
- VISTA** La legge 8 Luglio 2003 n. 172
- VISTA** La legge 11 Febbraio 1971 n. 50
- VISTO** Il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – “Codice della nautica da diporto”
- VISTE** le circolari del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – reparto 2° ufficio II - prot. 82/40213 del 28/06/2004, e prot.09.01/30387 del 28/06/2005
- VISTO** Il dispaccio n. 02.01.04/34660 del 07/04/2006 Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2°, Ufficio 1° - contenente le direttive relative all’emanazione del presente provvedimento;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;
- VISTE** le seguenti ordinanze:
n. 09 del 11.06.2003 del Comune di Montalto di Castro;
n. 5097 del 31.05.2001 del Comune di Tarquinia;
n. 469 del 30.05.2001 del Comune di Civitavecchia;
n. 14 del 25.06.2001 del Comune di Santa Marinella;
n. 01 del 5.06.2001 del Comune di Cerveteri;
n. 36 del 29.05.2001 del Comune di Ladispoli;

ORDINA



ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

a) I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare, nonché l'orario di balneazione

b) Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari presso le stesse devono funzionare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e dovrà essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

c) I Comuni costieri durante la stagione balneare dovranno garantire l'attuazione di un adeguato servizio di salvamento nelle spiagge libere devolute alla pubblica fruizione, alle stesse condizioni che il successivo articolo 4 stabilisce per i concessionari/gestori di strutture balneari, per quanto applicabili. Ove sussistesse l'oggettiva impossibilità di assicurare il servizio di salvamento, i Comuni dovranno apporre un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

Sarà cura del Comune dare tempestiva notizia di quanto sopra alla Capitaneria di Porto, nonché curare il controllo sulla permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, l'immediato ripristino della stessa.

ARTICOLO 2 - ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

- a) La zona di mare per una profondità di 200 metri dalla battigia è riservata alla balneazione
- b) I limiti di tale zona devono essere segnalati, limitatamente agli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, con il posizionamento, a cura dei concessionari, di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa e comunque in corrispondenza delle estremità del fronte mare della concessione. Gli esercenti devono vigilare sugli eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo – nel caso – al loro riposizionamento, non appena cessata la causa che ne ha determinato lo spostamento.
- c) Analogo obbligo è posto al Comune per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti. Qualora non sia previsto tale sistema di segnalazione, deve essere posizionata a cura dell'Amministrazione Comunale una adeguata segnaletica con la seguente dicitura plurilingue: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.**
- d) I segnalamenti di cui ai precedenti paragrafi b) e c) dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare dai soggetti che hanno provveduto al loro posizionamento
- e) Il Comune per le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto nello specchio acqueo antistante. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate al fondo. In assenza di tale sistema di segnalazione, i concessionari dovranno posizionare sulle relative spiagge, adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI - 1,60) NON SEGNALATO”



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





f) **Nella zona di mare di cui alla lettera a), durante l'orario di balneazione**

E' VIETATO

- Il transito di qualsiasi unità navale, kite surf, wind-surf, surf da onda e similari compresi, negli specchi acquei antistanti la battigia frequentata da bagnanti. Sono esclusi da tale divieto:
 - i natanti a remi di tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, non provvisti di motore, che comunque devono essere sempre condotti nel rispetto della sicurezza dei bagnanti.
 - i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
 - i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizi d'istituto
- La sosta e l'ormeggio di qualsiasi nave, galleggiante e unità di diporto, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
- Fermi restando i limiti di cui al primo alinea, lo stazionamento di qualsiasi genere di unità negli specchi acquei antistanti le coste abitualmente frequentate da bagnanti;
- L'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
- L'attività di immersione, snorkeling e nuoto svolta a mezzo di propulsori acquatici ad elica denominati acquascooter subacquei che presentano solitamente le seguenti caratteristiche: velocità da tre a cinque km/h, profondità massima sino a 30 mt., due ore circa di autonomia. La suddetta attività potrà essere svolta solo oltre la fascia di mare riservata alla balneazione, in ore diurne e condimento favorevoli e, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, con galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 mt. Atteso l'impiego dell'acquascooter subacqueo anche per le immersioni, è consigliata l'assistenza di persona maggiorenne in caso di utilizzo da parte di minori. E' vietato alle imbarcazioni/natanti, avvicinarsi a meno di cinquanta metri dall'operatore di acquascooter impegnato in attività di immersione, snorkeling o nuoto.

ARTICOLO 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Nel litorale di giurisdizione la balneazione

È VIETATA:

- a) Negli ambiti portuali.
- b) Nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- c) Fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui sono collocati o sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 200 metri.
- d) A meno di 500 metri dalle navi alla fonda.
- e) All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kite-surf, ecc).



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





- f) A meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e/o collettori di qualunque genere.
- g) Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie, opportunamente segnalate dal Comune con propria ordinanza di divieto di balneazione.
- h) Nelle zone di mare in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con provvedimento della Capitaneria di Porto.
- i) Nelle altre zone di mare indicate da apposite ordinanze.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI

Durante la stagione balneare i concessionari / gestori di strutture balneari

DEVONO:

- a) durante l'orario di apertura (ORARIO DI BALNEAZIONE) organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità di seguito indicate. Ove tale servizio non risulti assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.
- b) Esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari di balneazione e sui servizi offerti. Giornalmente, al termine dell'orario di balneazione, dovrà essere posizionata la segnaletica di cui all'articolo 1
- c) Assicurare durante l'orario di balneazione il servizio di salvataggio, predisponendo una postazione costantemente presidiata da un assistente bagnanti, per ogni 100 metri di fronte mare o frazione. Detti assistenti (eventualmente coadiuvati da unità cinofile abilitate al soccorso), dovranno essere muniti di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di "assistente bagnanti" rilasciato dalla F.I.N. - Sezione Salvamento;
 - brevetto di "bagnino per salvataggio", rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova;
 - titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea.

L'assistente, durante l'orario di balneazione, deve:

- indossare una maglietta rossa con la scritta "Salvataggio" ben visibile che ne identifichi la funzione,
- essere dotato di fischiello,
- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato,
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza, esercitare efficace e continua sorveglianza preventiva e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario che è del pari obbligato, alla Capitaneria di Porto o al Comune territorialmente competente tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua.
- stazionare nella postazione.

La suddetta postazione dovrà essere dotata di seggiola o torretta di avvistamento o analoga struttura idonea, ubicata in posizione tale che consenta in ogni caso la più ampia visuale possibile, e dovrà altresì essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili:

- Un binocolo.
- Un paio di pinne.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





- Rullo fissato saldamente al terreno con 200 Mt. di cavi di salvataggio di tipo galleggiante con cinture o bretelle
- Un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "Salvataggio" a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché la località sede della struttura balneare ed il nome della stessa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere:
 - dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
 - dotata di un mezzo marinaio o gaffa.
 - dotata di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
 - posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.
- In aggiunta, ma non in alternativa, all'imbarcazione di salvataggio di cui al punto precedente, è facoltà del concessionario/esercente, previa presentazione di apposita istanza presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, e nel rispetto delle specifiche condizioni previste nella discendente autorizzazione, utilizzare moto d'acqua destinate in via esclusiva al servizio salvamento, condotte da titolari di patente nautica e con la presenza a bordo di un abilitato al salvamento, nonché dotate di barella certificata per l'idoneità al recupero/trasporto.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, presenza bagnanti, distanza dell'intervento, etc.)

- d) Posizionare presso la battigia salvagenti anulari nel numero di uno ogni 25 metri di fronte mare, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
- e) Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione e richiedano particolare attenzione, issare su apposito pennone una bandiera rossa. Detto stato di pericolo deve essere segnalato anche mediante altoparlante, possibilmente in più lingue.
- f) Dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - Una bombola di ossigeno da 5 litri munita di riduttore di pressione o tre bombolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione.
 - Una cannula di respirazione bocca a bocca.
 - Un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
 - Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente la dotazione prescritta dalla normativa vigente ed in specie con riferimento al decreto n° 388 in data 15/07/2003 del Ministero della Salute e successive modifiche

Gli stabilimenti balneari dovranno essere forniti :

- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- di un idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui alla precedente lett. g) del presente articolo.

Per le piscine, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'orario di apertura delle stesse deve essere assicurata la presenza di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "SALVATAGGIO", munito di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- Brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalle sigle "P", "I.P." o "M.I.P.";
- Brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





In caso di balneazione autorizzata al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari, il servizio di assistenza e salvataggio dovrà ugualmente essere garantito con le stesse modalità su riportate.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLA PESCA

E' VIETATO

- a) L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare dei 200 Mt. dalla battigia durante l'orario di balneazione
- b) L'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale di giurisdizione, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
- c) Attraversare le zone frequentate dai bagnanti a terra e a mare con un'arma subacquea carica.

È inoltre fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente. I conduttori di qualsiasi unità devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 Mt. da detti segnalamenti

ARTICOLO 6 - CORRIDOI DI LANCIO

Le domande di autorizzazione per l'installazione di "corridoi" di lancio/atterraggio, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere presentate al Comune competente per territorio. Tali domande da presentarsi in bollo, dovranno essere corredate con planimetria della zona dove si intende posizionare il "corridoio". Il Comune esaminerà tali istanze nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività nautica diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari.

Più imprese esercenti sulla stessa spiaggia dovranno usufruire di un unico "corridoio". Il numero di "corridoi" sarà comunque stabilito in funzione dell'ampiezza del fronte spiaggia nonché della valenza dell'attività che si prevede di svolgere.

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- Larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di 20 metri.
- Profondità 200 metri.
- Delimitazione costituita da gavitelli biconici di colore bianco, giallo o arancione collegati da sagola galleggiante tarozzata, posti ad intervalli di 10 metri l'uno dall'altro.
- Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
- Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura **"CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

Tutte le unità, a motore e a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi, ad andatura ridotta al minimo e comunque non superiore ai 3 nodi, ed in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti

E' vietato ormeggiarsi all'interno dei corridoi di lancio

Per i concessionari di stabilimenti balneari, i corridoi dovranno essere posizionati in adiacenza di uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





ARTICOLO 7 – CIRCOLAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO

Fermo restando le disposizioni degli articoli precedenti relative alle zone di mare riservate ai bagnanti, tutte le unità da diporto non devono superare la velocità di 10 (dieci) nodi e, comunque, navigare in dislocamento nella zona di mare per una distanza di 1000 metri dalle spiagge e dalle scogliere balneabili; tale limitazione resta valida fino al 30 settembre di ogni anno.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

- USO DELLE UNITÀ DA DIPORTO DENOMINATE ACQUASCOOTERS - MOTO D'ACQUA O SIMILARI

a) Sosta e deposito

Sulla battigia e sugli arenili in genere ricadenti sul litorale di giurisdizione, è vietato:

- Depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a ciò destinate.
- Tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo entro qualunque contenitore nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione.
- Eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione, e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti.
- Trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

b) Circolazione nel mare territoriale

Gli acquascooters o moto d'acqua ed i mezzi simili possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteomarine assicurate, ad una distanza non superiore a **un miglio** dalla costa, con divieto di navigare:

- Nell'ambito dei porti e dei canali, se non con le rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante.
- Nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso dei porti e dei canali.
- Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- Nella fascia oraria ricompresa tra le ore 13 e le ore 16.
- In tutte le altre zone individuate da apposita Ordinanza

c) Partenza ed atterraggio

Per la partenza e l'atterraggio degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, devono essere utilizzati appositi corridoi all'uopo predisposti con le caratteristiche e le modalità di cui al precedente articolo 6

Le unità dovranno attraversare i corridoi alla minima velocità che in ogni caso non potrà essere superiore a tre nodi e comunque tale da costituire pericolo; inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.

d) Dotazioni di sicurezza

I conduttori degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Dotazioni di sicurezza per le unità

- Una cintura di salvataggio (una per ogni persona a bordo).
- Caschetto protettivo (uno per ogni persona a bordo)
- Pompa o altro attrezzo di esaurimento.
- Una cima galleggiante
- Un estintore tipo 13 B.

I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

e) Gli acquascooters o moto d'acqua o mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

f) Il numero delle persone da imbarcare non potrà superare quello stabilito nel relativo "certificato di omologazione" che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata.

Unità con caratteristiche particolari saranno sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso del R.I.Na. a spese dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima.

g) Il noleggio degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili è consentito ai titolari di apposita autorizzazione, con l'osservanza delle prescrizioni finora citate ed inoltre:

- Il titolare del noleggio o altra persona preposta in possesso di idoneo brevetto di assistente salvataggio deve sostare presso la zona assegnata.
- Può essere effettuato unicamente durante l'orario di balneazione.
- Il numero/nome del noleggiatore deve essere indicato sugli scafi in rosso o altro colore appariscente ed in punto ben visibile.
- Il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti e prescrizioni previste dalla presente Ordinanza facendo sottoscrivere al noleggiante opportuna attestazione completa delle generalità dell'utente, da annotare su apposito registro.
- Ogni punto noleggio deve essere dotato di idoneo natante a motore per fronteggiare eventuali emergenze, tale natante deve essere munito oltre che delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa anche di un idoneo cavo di rimorchio nonché una cassetta contenente i medicinali di cui alla normativa vigente.
- Presso la postazione deve essere sempre disponibile una quantità di prodotto assorbente di tipo approvato per interventi urgenti in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi.
- Gli acquascooters o mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 200 metri dalla costa.

- ATTIVITA' DI KITE-SURF

L'esercizio della disciplina del "KITE-SURF", nel corso della stagione balneare è vietato:

- all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione (200 m.) antistanti i tratti di spiaggia in concessione e i tratti di spiaggia libera intensamente frequentata da bagnanti.
- all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Civitavecchia, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
- a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**






Negli specchi acquei sino a 200 metri dalla linea di battigia riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, distinti da quelli previsti dal precedente articolo 6, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente che dovrà disporre per la corrispondente riserva del tratto di arenile.

- I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 80 metri alla distanza di 100 metri dalla costa;
- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 200 metri dalla spiaggia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Schema :



La suddetta dicitura (in almeno due lingue: italiano ed inglese) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

Nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'uso del corridoio è libero e gratuito. All'interno del corridoio è vietata la balneazione.

- ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile e riportata in allegato alla presente ordinanza. Tale disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "**banana boat**".

La disciplina delle attività subacquee è regolata dall'Ordinanza 55/2005 del 29.06.2005

La disciplina della locazione e del noleggio di unità da diporto è regolata dall'Ordinanza 61/2004 del 30.06.2004



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale. È fatto salvo, qualora il comportamento tenuto dal conducente del natante sia tale da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare, di procedere al sequestro e/o alla confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sostituisce ed abroga le ordinanze 42/04, 43/04, 44/04, 62/04 e 65/05, rispettivamente datate 25/05/2004, 25/05/2004, 25/05/2004, 08/07/2004 e 02/08/2005.

E' altresì abrogata qualsiasi disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei Comuni costieri

Civitavecchia, **11 maggio 2006**

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
di CIVITAVECCHIA
C.V. (CP) Antonio BASILE



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO
(D.M. 26 Gennaio 1960)

- L'esercizio dello sci nautico, nel rispetto della normativa vigente e delle altre disposizioni non in contrasto con le norme della balneazione, è consentito nelle ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre 200 metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 antistanti le spiagge e ad oltre 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
- L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - A) I conduttori di natanti dotati di motore entro bordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti.
 - B) Tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta al nuoto.
 - C) I natanti devono essere muniti di un sistema d'aggancio e di rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.
 - D) Durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 metri.
 - E) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni ovvero negli appositi corridoi di atterraggio.
 - F) La distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino.
 - G) È vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre imbarcazioni trainanti altri sciatori nautici, e così anche attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta.
 - H) (.....Omissis.....)
 - I) I mezzi nautici devono inoltre essere muniti di attrezzatura per il pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano. (.....Omissis.....)
- (.....Omissis.....) Le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente munito di brevetto di marinaio o di bagnino di salvataggio della Soc. Nazionale di Salvamento;
 - b) Le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite, devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana di Sci Nautico;
 - c) Dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione Italiana Sci Nautico. (.....Omissis.....)





SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità
Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso)

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

Tel. 0766/366401 - Fax 0766/366415

Sito web: <http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia>

e-mail: civitavecchia@guardiacostiera.it

Uffici Locali Marittimi:

SANTA MARINELLA TEL. 0766/511834

LADISPOLI TEL. 06/99220174

Delegazione di Spiaggia:

MONTALTO DI CASTRO TEL. 0766/801215

CARABINIERI	112
POLIZIA	113
VIGILI DEL FUOCO	115
GUARDIA DI FINANZA	117
SOCCORSO SANITARIO	118



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

